

ELENCO SENTENZE 2012
(definitivo)

	N. ricorso	Data	Sentenza/Abstract
1	30765/08	10.1.12	<p><i>Di Sarno e altri</i> – <i>in materia di danni ambientali e alla salute dei cittadini.</i> I ricorrenti, residenti nel comune di Somma Vesuviana (NA), avevano denunciato il danno ambientale provocato dal cattivo funzionamento del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti messo in atto dalle autorità pubbliche in tutta la regione campana. In particolare, invocando gli articoli 2 e 8 della Convenzione, i ricorrenti avevano sostenuto che, omettendo di adottare le misure richieste per garantire il funzionamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e applicando una politica legislativa e amministrativa inadeguata, lo Stato italiano aveva gravemente nuociuto all'ambiente della loro regione ed messo in pericolo la loro vita e la loro salute nonché quella di tutta la popolazione locale. Le autorità pubbliche avevano inoltre omesso di informare gli interessati dei rischi legati al fatto di abitare in un territorio inquinato. La Corte ha constatato che <u>l'incapacità protratta delle autorità italiane di assicurare un corretto funzionamento del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ha leso il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e del loro domicilio, in violazione dell'articolo 8 della Convenzione sotto il suo profilo materiale.</u> Viceversa, per quanto riguarda il profilo procedurale dell'articolo 8, la Corte ha ritenuto che non vi è stata violazione della Convenzione, <u>in quanto le autorità italiane hanno adempiuto all'obbligo di informare le persone interessate, compresi i ricorrenti, sui potenziali rischi ai quali si esponevano continuando a risiedere in Campania.</u> Infine, la Corte ha constatato la <u>violazione dell'articolo 13 della Convenzione, stante la mancanza di vie di ricorso utili ed effettive che permettano di sollevare, innanzi alle autorità nazionali, motivi di ricorso che attengono alle conseguenze pregiudizievoli per i ricorrenti della cattiva gestione del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.</u></p>
2	32521/05	10.1.12	<p><i>Di Marco</i> - <i>in materia di occupazione di terreno demaniale.</i> Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 26.4.2011, per avere le autorità statali omesso di tenere conto, nel calcolo</p>

			dell'indennizzo versato al ricorrente per l'espropriazione del terreno di cui era locatario e sul quale esercitava la sua attività commerciale, del fatto che l'espropriazione controversa aveva comportato la perdita dello «strumento di lavoro» del ricorrente, dal quale questi traeva i mezzi di sostentamento.
3	28433/03 28434/03 28442/03	31.1.12	Follo – <i>in materia di ragionevole durata del processo.</i> Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
4	2447/05	7.2.12	Cara Damiani – <i>in materia di condizioni di detenzione.</i> La pronuncia prende le mosse dal ricorso di un detenuto affetto da una malattia degenerativa, il quale, dapprima trasferito nell'istituto penitenziario di Parma, dotato di un'unità specifica per i disabili, era stato sistemato nella sezione dei detenuti comuni, dove era impossibile garantirgli i servizi e le infrastrutture necessari alla sua patologia ed effettuare la terapia adatta. Il ricorrente, invocando l'art. 3 CEDU, ha lamentato di aver subito un trattamento contrario alla Convenzione per essere stato mantenuto in carcere nonostante la gravità del suo stato di salute. La Corte ha constatato che il mantenimento nel carcere di Parma, in assenza delle cure di cui l'interessato aveva bisogno e nonostante il parere contrario dei medici, ha raggiunto la soglia minima di gravità tale da costituire un trattamento inumano e degradante, e pertanto ha dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.
5	17972/07	14.2.12	Arras e altri – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica.</i> Nel 1993, alcuni dipendenti del Banco di Napoli in pensione, avevano intentato una causa con l'istituto bancario circa l'interpretazione estensiva delle leggi n. 421 e n. 503 del 1992. Essi avevano lamentato che in base a tali leggi il Banco di Napoli aveva tentato di sopprimere il sistema di perequazione aziendale calcolato sulla base degli aumenti salariali dei dipendenti di pari grado in servizio, anche nei confronti delle persone che erano già in pensione, limitando la perequazione a un semplice aumento in base al costo della vita. Successivamente, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica, la n. 234 del 2004, in base alla quale i pensionati del Banco di Napoli non avrebbero potuto più avvalersi del sistema di perequazione aziendale a partire dal 1992. I ricorrenti avevano sostenuto che l'entrata in vigore della legge n. 234 del 2004 aveva avuto il solo scopo di determinare l'esito dei giudizi e di rendere inutili ulteriori udienze, violando l'indipendenza del potere giudiziario e interferendo nell'amministrazione della

			<p>giustizia.</p> <p>La Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, in quanto non vi era alcuna ragione di interesse generale tale da giustificare l'intervento legislativo ad effetto retroattivo, che ha determinato l'esito dei procedimenti pendenti.</p>
6	27765/09	23.2.12	<p><i>Hirsi Jamaa e altri</i> – <i>in materia di respingimenti di stranieri</i>. Il 6 maggio 2009 tre imbarcazioni che – dirette in Italia – portavano circa un centinaio di profughi furono intercettate dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia costiera in acque internazionali (ma appartenenti alla zona di soccorso spettante a Malta). Gli occupanti delle imbarcazioni furono caricati su navi italiane e condotti fino a Tripoli e ivi costretti a scendere. Il ministro <i>pro-tempore</i> Maroni, in data 7 maggio in una conferenza stampa e poi nell'Assemblea del Senato il 25 dello stesso mese affermò che quell'operazione e ulteriori analoghe compiute dalle navi militari italiane rientravano nell'esecuzione del trattato italo-libico del 4 febbraio 2009 sul rimpatrio degli immigrati clandestini.</p> <p>24 dei profughi intercettati (11 somali e 13 eritrei) riuscirono a contattare esperti legali e successivamente a fare in modo che per loro conto fosse presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti, onde lamentare la violazione dei seguenti parametri convenzionali: l'art. 3, sul divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti; l'art. 13, sul diritto a un ricorso effettivo; l'art. 4 del Protocollo addizionale n. 4 sul divieto di deportazioni collettive.</p> <p>La Corte europea – statuendo preliminarmente sulla sussistenza della propria giurisdizione ai sensi dell'art. 1 della Convenzione e dichiarando l'invalidità della procura <i>ad litem</i> per due soli dei ricorrenti – accoglie il ricorso sotto tutti e tre i profili. In particolare, la Corte EDU ravvisa la violazione dell'art. <u>3 in ragione del fatto che l'Italia ha esposto i profughi intercettati in mare al pericolo sia di trattamenti inumani in Libia sia di rappresaglie ed esecuzioni in Somalia e in Eritrea.</u> La Corte EDU ravvisa poi la violazione dell'art. <u>4 del Protocollo addizionale n. 4, sul divieto di deportazioni collettive, in ragione della circostanza che le modalità esecutive del trasporto forzoso a Tripoli erano state tali da non consentire l'esame della situazione individuale di ciascuno dei profughi, con speciale riferimento alla loro possibilità di farsi identificare ed eventualmente di esporre le ragioni del viaggio e della eventuale domanda di asilo politico.</u> Mancavano infatti a bordo delle navi italiane persone che sapessero le lingue o che fossero addestrate in materie giuridiche. Da ultimo, la Corte EDU constata la violazione dell'art.</p>

			<u>13 della Convenzione poiché rispetto alle predette chiare violazioni non era stato dato ai ricorrenti alcun tipo di rimedio giurisdizionale. La sentenza si rivela importante anche per i seguenti elementi: a) è la prima che condanna l'Italia per la violazione dell'art. 4 del Protocollo addizionale n. 4; b) tra gli elementi di fatto considerati nella fattispecie, include espressamente le discussioni in sede parlamentare; c) contempla come fonte del diritto rilevante per la giurisprudenza CEDU la Carta di Nizza, in particolare l'art. 19.</u>
7	23563/07	6.3.12	Gagliano Giorgi – <i>in materia di ragionevole durata del processo.</i> In tale pronuncia la Corte ha dichiarato irricevibile il motivo di ricorso relativo alla eccessiva durata del processo penale a carico del ricorrente, avendo escluso l'esistenza di un pregiudizio rilevante – sotto il profilo del diritto ad un processo entro termini ragionevoli – <u>perché l'intervenuta prescrizione del reato ha attenuato il danno che questi sosteneva di avere subito per la durata eccessiva del processo.</u> La Corte ha invece constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura di cui alla legge c.d. Pinto.
8	9961/10	27.3.12	Mannai – <i>in materia di espulsione di stranieri.</i> L'esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese d'origine costituisce violazione dell'art. 3 quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero possa subire in quel paese trattamenti inumani o degradanti. L'inosservanza delle misure cautelari da parte di uno Stato contraente impedisce alla Corte di esaminare efficacemente il motivo di ricorso del ricorrente e, comunque, ostacola l'esercizio efficace del suo diritto, ciò anche nel caso in cui il ricorrente abbia potuto proseguire il giudizio davanti alla Corte. Alla luce di tali considerazioni, la mancata sospensione da parte del Governo italiano dell'espulsione, richiesta dalla Corte in virtù dell'art. 39 del Regolamento della stessa, costituisce violazione dell'art. 34 CEDU, relativo al diritto ad un ricorso individuale.
9	28790/08	3.4.12	Francesco Sessa – <i>in materia di libertà religiosa.</i> La causa prende le mosse dal rifiuto opposto da un GIP alla richiesta avanzata dal legale del querelante di rinviare la data di un'udienza che cadeva nel giorno di una festività ebraica. Il GIP aveva rigettato tale richiesta evidenziando che, alle udienze per l'incidente probatorio, il codice di procedura penale richiede la partecipazione necessaria del pubblico ministero e dell'indagato, mentre del tutto eventuale è la presenza dell'avvocato del querelante.

			Il ricorrente ha quindi promosso ricorso alla Corte EDU lamentando la violazione dell'art. 9 e dell'art 13, relativi, rispettivamente al diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, e al diritto ad un ricorso effettivo. La Corte ha affermato che nessuna restrizione al diritto del ricorrente ad esercitare la propria fede religiosa era derivata dalla decisione del GIP di fissare l'udienza nel giorno di una festività ebraica o di rifiutare il rinvio ad altra data. Pertanto è stata ritenuta non sussistente la violazione dell'art. 9 CEDU.
10	32075/09	10.4.12	Lorenzetti – <i>in materia di pubblicità delle udienze</i> . La Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto i profili della pubblicità delle udienze, in relazione al procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario, la cui decisione è adottata in camera di consiglio. La Corte ha affermato che, nei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di un indennizzo per l'ingiusta carcerazione preventiva, è essenziale che la parte abbia la possibilità di sollecitare lo svolgimento di un'udienza pubblica davanti alla corte d'appello.
11	34383/02	24.4.12	De Ieso – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
12	50951/99	24.4.12	Pedicini e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura di cui alla legge c.d. Pinto.
13	37197/03	24.4.12	Mezzapesa e Plati – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata
14	75909/01	10.5.12	Sud Fondi e altri – <i>in materia di abusivismo edilizio</i> . Liquida, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per le violazioni dell'art. 7 CEDU, relativo al principio <i>nulla poena sine lege</i> , e dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatate con la sentenza del 20.1.2009.
15	60890/00	22.5.12	Borghesi – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
16	126/05	22.5.12	Scoppola n. 3 (Grande Camera) – <i>in materia di diritto di elettorato attivo</i> . Non viola l'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 la pena accessoria della perdita dell'elettorato attivo comminata a soggetto condannato

			<p>in via definitiva a 30 anni di reclusione. La pena accessoria della perdita dell'elettorato attivo è infatti prevista dalla legge e – sebbene interferisca sul diritto di voto e sia potenzialmente un'incisione del principio per cui ogni Stato sottoscrittore deve garantire elezioni periodiche libere e genuine – è finalizzata al raggiungimento di uno scopo legittimo e con modalità proporzionate allo scopo medesimo. (La <i>Grande Chambre</i> riforma la sentenza del 18 gennaio 2011 della Seconda sezione della Corte europea. Quest'ultima vi aveva esaminato il ricorso del signor Scoppola volto a ottenere la condanna dell'Italia perché egli non aveva ottenuto la revoca del provvedimento di cancellazione dalle liste elettorali conseguente alla sua condanna a 30 anni di reclusione. Il suo ricorso era stato accolto, anche sulla base di un precedente ritenuto conforme, <i>Hirst c. Regno Unito</i> del 2005. La <i>Grande Chambre</i> – su istanza di remissione della Rappresentanza italiana - è andata nel senso opposto, con una maggioranza di 16 giudici a uno).</p>
17	684/03, 11963/03, 11964/03 11968/03	22.5.12	<p><i>Maio e altri</i> – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i>. Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, e dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativamente al diritto al rispetto dei propri beni.</p>
18	63238/00	5.6.12	<p><i>La Rosa e Alba n. 4</i> – <i>in materia di espropriazione</i>. Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.10.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.</p>
19	63285/00	5.6.12	<p><i>La Rosa e Alba n. 8</i> – <i>in materia di espropriazione</i>. Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15.7.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.</p>
20	63633/00	5.6.12	<p><i>Colazzo</i> – <i>in materia di espropriazione</i>. Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.10.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.</p>
21	63861/00	5.6.12	<p><i>Carletta</i> – <i>in materia di espropriazione</i>. Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza</p>

			del 15.7.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
22	63868/00	5.6.12	Colacrai n. 2 – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15.7.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
23	35638/03	5.6.12	Immobiliare Cerro s.a.s – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 23.2.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
24	38433/09	7.6.12	Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano (Grande Chambre) – <i>in materia di frequenze radiotelevisive</i> . Viola l'art. 10 della Convenzione EDU il comportamento delle autorità nazionali italiane, le quali - dapprima hanno rilasciato alla società ricorrente l'autorizzazione alla trasmissione televisiva per l'80 per cento del territorio nazionale con l'assegnazione di 3 frequenze - e poi hanno omesso di assegnare le citate frequenze, necessarie alla trasmissione. La violazione da parte dello Stato italiano – e per esso del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni (AGCOM) - consiste nell'aver assunto condotte contraddittorie e omissive, consistite essenzialmente nell'aver subordinato l'efficacia dell'autorizzazione all'approvazione di un piano di assegnazione, a sua volta conforme a un piano di adeguamento da adottarsi a cura dell'AGCOM , che non è mai stato adottato. Tutto ciò si è risolto nella mancata effettiva assegnazione delle frequenze al Centro Europa 7 e al conseguente vantaggio indebito concesso alle stazioni di trasmissione che già detenevano le frequenze. La violazione del principio del pluralismo nel settore radio-televisivo e quindi dell'art. 10 è stata ravvisata nel protrarsi di questa situazione illegittima. Viola l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione EDU il comportamento delle autorità nazionali italiane, le quali - dapprima hanno rilasciato alla società ricorrente l'autorizzazione alla trasmissione televisiva per l'80 per cento del territorio nazionale con l'assegnazione di 3 frequenze - e poi hanno omesso di assegnare le citate frequenze, necessarie alla trasmissione. La violazione da parte dello Stato italiano – e per esso del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni (AGCOM) - consiste nell'aver assunto

			<p>condotte contraddittorie e omissive, consistite essenzialmente nell'aver subordinato l'efficacia dell'autorizzazione all'approvazione di un piano di assegnazione, a sua volta conforme a un piano di adeguamento da adottarsi a cura dell'AGCOM, che non è mai stato adottato. Tutto ciò si è risolto nella mancata effettiva assegnazione delle frequenze al Centro Europa 7 e alla conseguente frustrazione della legittima aspettativa della ricorrente in ordine allo sviluppo imprenditoriale e patrimoniale che avrebbe potuto conseguire se le frequenze le fossero state realmente assegnate.</p> <p>Non viola l'art. 6, comma 1, della Convenzione EDU la procedura innanzi al Consiglio di Stato italiano la quale non abbia rivelato elementi di contrasto con il principio del giusto processo, con riferimento alla collocazione istituzionale del giudice e al rispetto dei diritti convenzionali nella valutazione della prova.</p>
25	13396/03	19.6.12	<p><i>Juliano e altri</i> – <i>in materia di espropriazione</i>. Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 14.12.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.</p>
26	9512/04	19.6.12	<p><i>Messenì Nemagna e altri</i> – <i>in materia di espropriazione</i>. Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 5.10.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.</p>
27	69907/01	19.6.12	<p><i>Prenna e altri</i> – <i>in materia di espropriazione</i>. Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 9.2.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.</p>
28	77156/01	26.6.12	<p><i>Milazzo</i> – <i>in materia di espropriazione</i>. Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 2.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.</p>
29	73575/01	26.6.12	<p><i>Di Pietro</i> – <i>in materia di espropriazione</i>. Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 2.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.</p>

30	44853/10	26.6.12	<p>Toniolo c. San Marino e Italia – in materia di estradizione. Il ricorrente, cittadino italiano residente a San Marino, venne arrestato nell’agosto 2009 e successivamente estradato in Italia circa un mese dopo. Invocando l’articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza), egli contestava ai due Stati di avere commesso varie irregolarità nella procedura relativa alla sua estradizione. In particolare, nei confronti di San Marino, egli lamentava l’illegittimità del decreto di estradizione, eccependo in particolare l’applicabilità della Convenzione del 1939 e non la Convenzione del 1957 cui San Marino ha acceduto dopo che il suo procedimento di estradizione era iniziato. Quanto alle doglianze nei confronti dell’Italia, il ricorrente eccepeva che la richiesta di estradizione non era stata presentata all’autorità competente e che la sua estradizione aveva avuto luogo mentre egli era tenuto in custodia illegittimamente. Seguiva che la sua estradizione e il suo trasferimento alle autorità italiane e la successiva custodia erano state illegittime.</p> <p>La Corte, con riferimento alle doglianze espresse nei confronti di San Marino, ha constatato la violazione dell’art. 5, par.1, per la mancanza nella legislazione di San Marino di una procedura di estradizione che fosse sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione, tale da evitare il rischio di custodia arbitraria in attesa dell’extradizione.</p> <p>La Corte ha invece dichiarato manifestamente infondate le doglianze nei confronti dell’Italia. In particolare, relativamente al periodo di custodia cautelare a San Marino, la Corte ha affermato che sebbene gravi sul paese richiedente l’extradizione la responsabilità di garantire che il mandato di arresto e la richiesta di estradizione siano validi in base alla propria legislazione, nel caso di specie nessuna responsabilità è ravvisabile in capo all’Italia in quanto l’illegittimità della procedura di estradizione non è sorta dall’inosservanza dei requisiti giuridici nazionali italiani, bensì in conseguenza della qualità della legislazione di San Marino in materia.</p>
31	16220/03	10.7.12	<p>Cucinotta – in materia di espropriazione indiretta. Costata la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l’espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.</p>

32	65050/09	17.7.12	Scoppola n. 4 – <i>in materia di detenzione e incompatibilità delle condizioni di salute con il carcere.</i> La Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 3 CEDU, relativo alla proibizione della tortura, in relazione alla prosecuzione del mantenimento in carcere del ricorrente, le cui condizioni di detenzione erano già state giudicate incompatibili con la Convenzione con la sentenza del 10.6.2008.
33	35174/03	17.7.12	Matthias e altri – <i>in materia di espropriazione.</i> Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 2.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
34	37338/03	24.7.12	Fendi e Speroni – <i>in materia di espropriazione.</i> Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 5.10.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
35	14828/02	24.7.12	Croci e altri – <i>in materia di espropriazione.</i> Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 21.9.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
36	40020/03	31.7.12	M. e altri c. Italia e Bulgaria – <i>in materia di trattamenti disumani e degradanti.</i> I ricorrenti, cittadini bulgari di etnia <i>Rom</i> , proponevano vari motivi di ricorso ai sensi degli articoli 3, 4, 13 e 14 della Convenzione e di numerosi altri trattati internazionali, lamentando in particolare maltrattamenti, abusi sessuali ed assoggettamento a lavoro forzato subiti ad opera di una famiglia <i>Rom</i> , e il mancato svolgimento da parte delle autorità italiane di indagini effettive sui fatti. La Corte ha dichiarato, con 6 voti contro 1, che non vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione rispetto alle misure adottate dalle autorità per liberare la prima ricorrente; all'unanimità ha invece dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione in quanto l'inchiesta relativa ai maltrattamenti subiti dalla prima ricorrente da parte di privati cittadini non è stata effettiva.
37	69872/01	28.8.12	Spampinato – <i>in materia di espropriazione.</i> Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 5.10.2006 per il contrasto dell'espropriazione

			indiretta con il principio di legalità.
38	54270/10	28.8.12	<p>Costa e Pavan – <i>in materia di rispetto della vita privata e familiare</i>. I ricorrenti, portatori sani di fibrosi cistica, hanno adito la Corte EDU al fine di poter accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto dell’embrione – la prima riservata ai soli casi di sterilità e infertilità della coppia e la seconda vietata dalla legge n. 40 del 2004 – al fine di poter avere un figlio non affetto dalla medesima patologia di cui essi sono portatori.</p> <p>La Corte, dopo aver riconosciuto che il desiderio di avere un figlio non affetto dalla grave malattia di cui i genitori sono portatori sani, mediante il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto, rientra nella sfera protetta dall’art. 8 CEDU, ha constatato che i divieti esistenti in Italia, pur essendo previsti dalla legge e volti al perseguimento di fini legittimi (protezione della salute, della morale, dei diritti e delle libertà altrui), sono sproporzionati perché, in presenza della stessa patologia, viene consentita, in modo incoerente, l’interruzione volontaria della gravidanza.</p> <p>Non sussiste discriminazione, ai sensi dell’art. 14 CEDU, quanto all’accesso alla D.P.I. essendo vietata in assoluto dall’ordinamento nazionale.</p>
39	41264/02	25.9.12	<p>Gatti e Nalbone – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i>. Costata la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura di cui alla legge c.d. Pinto.</p>
40	39567/02 40281/02	25.9.12	<p>Parenti e Deidda – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i>. Costata la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.</p>
41	48117/99	25.9.12	<p>Pedicini e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i>. Costata la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura di cui alla legge c.d. Pinto.</p>
42	33783/09	25.9.12	<p>Godelli – <i>in materia di diritto alla vita privata e familiare (sotto il profilo del diritto dell’adottato di conoscere l’identità dei propri genitori biologici)</i>.</p> <p>Viola l’art. 8 CEDU, relativo al rispetto della vita privata e familiare, la legislazione italiana in materia di adozione nella parte in cui, nel tutelare il diritto della madre biologica (che abbia partorito in anonimato) di non veder rivelata la propria identità, non opera un corretto bilanciamento con il diritto del figlio naturale, adottato da altra famiglia, di conoscere le sue origini biologiche. La Corte ha ravvisato un bilanciamento non corretto nella circostanza che la</p>

			legge italiana non consente né l'accesso a informazioni biologiche che non identifichino direttamente la madre, né la rimozione dell'anonimato con il consenso di questa.
43	25106/03	9.10.12	Trapani Lombardo ed altri – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni.
44	19041/04	23.10.12	Immobiliare Podere Trieste s.r.l. – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 16.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni.
45	18791/03	30.10.12	Grossi e altri – <i>istanza di revisione della sentenza ex art. 80 del regolamento della Corte</i> . Il 6 ottobre 2011 il Governo italiano aveva proposto istanza di revisione della sentenza del 14 dicembre 2010, con la quale la Corte, in una causa relativa ad una procedura di espropriazione, aveva riconosciuto a favore dei ricorrenti la somma di 734.000 euro a titolo di risarcimento dei danni materiali e 20.000 euro per danni morali. A sostegno della propria domanda di revisione, il Governo aveva invocato la scoperta di un fatto nuovo decisivo ai sensi dell'art. 80 del regolamento della Corte, consistente nel fatto di aver appreso solo in epoca successiva al deposito della suddetta pronuncia le reali dimensioni del terreno oggetto della procedura di espropriazione. La Corte, senza entrare nel merito della decisività o meno del fatto nuovo invocato dal Governo, ha respinto la domanda di revisione in quanto tardiva, perché presentata oltre il termine prescritto di sei mesi: a giudizio della Corte, i fatti in questione potevano ragionevolmente essere conosciuti dal governo già a partire dal 23 dicembre 2010.
46	43549/08, 6107/09 5087/09	8.11.12	Agrati e altri – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione degli articoli 6, par. 1 e 1 Prot. n. 1 CEDU, già constatata con sentenza del 7.6.2012 (con essa la Corte EDU aveva accertato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, poiché l'adozione di una legge di interpretazione autentica, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificata

			da gravi motivi di interesse generale. I giudici di Strasburgo avevano altresì dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU in quanto il suddetto intervento legislativo, avendo privato in via definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, costituiva un attentato sproporzionato ai loro beni).
47	65165/01	8.11.12	Ferrara – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
48	8456/09, 8457/09, 8458/09, 8459/09, 8460/09, 8461/09, 62/09, 8463/09, 8464/09, 8465/09, 8466/09, 8467/09, 8468/09, 8469/09, 8471/09, 8472/09, 8473/09 8475/09	8.11.12	Ambrosini e altri – <i>in materia di ritardo nella esecuzione di decisioni giudiziarie</i> . Costituisce violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata e dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo al diritto al rispetto dei propri beni, il ritardo nel pagamento delle somme riconosciute a titolo di indennizzo <i>ex lege</i> c.d. Pinto.
49	63242/00	15.11.12	Donati – <i>di cancellazione della causa dal ruolo</i> . In sede di liquidazione dell'equo indennizzo ex art. 41 CEDU, la Corte, giudicato equo l'importo dell'indennizzo proposto dal Governo italiano, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 37 par. 1 lettera c) della Convenzione.
50	66394/01	15.11.12	Lombardi – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
51	34389/02, 34390/02, 34392/02 34458/02	15.11.12	Pacifico – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
52	43465/02	15.11.12	Cooperativa "Sannio Verde" s.r.l. – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole

			durata.
53	31956/05	4.12.12	<p>Hamidovic – <i>in materia di espulsioni di stranieri</i>. La ricorrente, cittadina della Bosnia-Erzegovina di etnia <i>rom</i> residente a Roma nel campo nomadi “Castel Romano”, sposata e madre di cinque figli tutti nati in Italia, fu sottoposta ad un controllo dei documenti d’identità ad Alba Adriatica. In esito al controllo il prefetto di Teramo, con decreto del 20 luglio 2005, ordinò l’espulsione della Hamidovic in quanto soggiornante irregolare sul territorio italiano. Il giudice di pace respinse l’impugnativa proposta avverso il decreto di espulsione e in data 6 settembre 2005 la ricorrente venne espulsa nel suo paese d’origine.</p> <p>Da qui il ricorso alla Corte EDU, nel quale la ricorrente, invocando l’articolo 8 della Convenzione, lamentò che l’esecuzione della decisione di espellerla verso la Bosnia Erzegovina aveva comportato la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare perché era stata obbligata a lasciare il marito e i figli che risiedevano in Italia. La Corte, considerato che la famiglia della ricorrente viveva stabilmente in Italia da diversi anni e che la ricorrente non si trovava in una situazione tale da escludere di poter continuare la sua vita familiare nel paese ospite, ha dichiarato sussistente la violazione dell’articolo 8 CEDU, avendo ritenuto la misura dell’espulsione non proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito di tutelare la sicurezza in una società democratica.</p>
54	70508/01	4.12.12	<p>Medici e altri – <i>in materia di espropriazione</i>. Liquida ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 5.10.2006 per il contrasto dell’espropriazione indiretta con il principio di legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni.</p>
55	52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09, 5141/09	11.12.12	<p>Anna De Rosa e altri – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica</i>. Alcuni lavoratori appartenenti al personale scolastico ATA avevano agito per ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso gli enti locali prima che, con la legge 124 del 1999, venisse disposto il loro trasferimento alle dipendenze dello Stato, nella specie del Ministero dell’Istruzione. Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica dell’art. 8 della legge 124 del 1999, in forza della quale l’inquadramento del personale ATA nei ruoli statali sarebbe dovuto avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza considerare la pregressa anzianità di servizio maturata.</p>

			La Corte ha constatato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato da gravi motivi di interesse generale. I giudici di Strasburgo hanno altresì dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU in quanto l'adozione della legge di interpretazione autentica, avendo privato in via definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, costituiva un attentato sproporzionato ai loro beni, spezzando il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.
56	70800/01	18.12.12	Chillemi – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6 CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.
57	24294/03	18.12.12	De Gregorio – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
58	24887/03	18.12.12	Maselli – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6 CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.
59	62984/00	18.12.12	Uguccione – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6 CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.
60	70818/01	18.12.12	Scala – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6

			CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.
61	67125/01	18.12.12	<i>Preziosi</i> – <i>di cancellazione della causa dal ruolo</i> . La Corte, su istanza del Governo italiano che aveva domandato la revisione della sentenza del 5.10.2006, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 80 del Regolamento stante il decesso dei ricorrenti intervenuto prima del deposito della suddetta pronuncia e la mancata manifestazione da parte degli eredi di un loro interesse alla prosecuzione della procedura.
62	5179/05, 14611/05, 29701/06, 9041/05, 8239/05	18.12.12	<i>Salvatore Coppola ed altri</i> – <i>in materia di fallimento</i> . La Corte, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali in materia di fallimento, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e, limitatamente ai ricorsi nn. 14611/05 e 29701/06, ha constatato la violazione dell'articolo 13 CEDU in riferimento alle incapacità derivanti dall'iscrizione del nome dei ricorrenti nel registro dei falliti.
63	10652/02, 21532/05, 37211/05, 6723/06, 12373/06, 13553/06, 23446/06, 28978/06, 29698/06, 29699/06, 29704/06, 23003/06, 25473/06 29693/06	18.12.12	<i>Collarile e altri</i> – <i>in materia di fallimento</i> . La Corte, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali in materia di fallimento, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, e la violazione dell'articolo 13 CEDU in riferimento alle incapacità derivanti dall'iscrizione del nome dei ricorrenti nel registro dei falliti. Limitatamente ad alcuni ricorsi la Corte ha altresì constatato la violazione dell'articolo 8, sotto il profilo del diritto al rispetto della corrispondenza, dell'articolo 1 Prot. n. 1 e dell'articolo 2 Prot. n. 4, e dell'articolo 6, par. 1 quanto all'eccessiva durata del procedimento (ricorso n. 21532/05), nonché dell'articolo 3 Prot. n. 1 (ricorso n. 10652/02).